



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORSINO ORSINI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Sede legale: Viale Kennedy, 14 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Sedi: Braccagni, Buriano, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto

C.F. 80006120531 - Codice meccanografico GRIC80900Q

P.E.O. gric80900q@istruzione.it P.E.C. gric80900q@pec.istruzione.it

Tel. +39 0564 933597 Fax +39 0564 933774

Sito web: scuolecastiglione.edu.it

Ai genitori/esercanti la responsabilità genitoriale

Al personale docente

Alla Direttrice S.G.A

Alla CAMST

Alle Amministrazioni Comunali di Castiglione d.P. e di Grosseto

Bacheca circolari sito web

Sezione news sito web

Oggetto: *misure per la gestione dei casi di positività – decreto legge 04 febbraio 2022, n.5;*

Scuola dell'infanzia

- **Fino a quattro casi di positività** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- **Con cinque o più casi di positività** accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. **Ai bambini ed agli alunni della sezione o gruppo classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza** di cui all' articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie: *“La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo o in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo*

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA

periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto".

Ai bambini ed agli alunni della sezione o gruppo classe per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza [soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo] si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Scuola primaria

- **Fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- **Con cinque o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Per le scuole primarie si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. **Agli alunni della classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza** di cui all' articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020: *“La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o*

successivamente alla somministrazione della dose di richiamo o in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto”.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza [soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo] si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. **La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza**, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

- **Test gratuiti:** test gratuiti agli alunni della scuola primaria (art.30 comma 2 D.L.n.4 del 27 gennaio 2022) in autosorveglianza. In allegato nota del Commissario straordinario per l'emergenza (Allegato 1).

Scuola secondaria

- **Con un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
- **Con due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale

integrata per la durata di cinque giorni. Per le scuole secondarie si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. **Agli alunni della classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza** di cui all' articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020: *“La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo o in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto”*. **Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza** [soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo] si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. **La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza**, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

- **Test gratuiti:** test gratuiti agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado (art.5 D.L. n.1 del 07 gennaio 2022) in autosorveglianza. In allegato nota del Commissario straordinario per l'emergenza (Allegato 2).

Disposizioni valide per tutti gli ordini di scuola

- Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C;
- L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo;
- Il decreto legge stabilisce che per il personale scolastico (contatto stretto di caso positivo in ambito scolastico) si prevede l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2021, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: “*La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo o in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto*”.

- Ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2, del D.L. 4/2022, sono state stanziare risorse pari a circa 45 milioni per il 2022, ad incremento del fondo per l'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, convertito con L. 106/2021, per consentire la fornitura, alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di mascherine di tipo FFP2, a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza ai sensi della normativa vigente.

Si riporta in allegato vademecum del Ministero dell'Istruzione (Allegato 3)

Certificazioni verdi COVID-19

L'articolo 1 del decreto in oggetto interviene sulla durata delle certificazioni verdi COVID-19. Per i vari casi, se ne fornisce di seguito il riepilogo

- **Una dose:** il green pass ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale con la seconda dose.
- **Due dosi:** il green pass ha validità di **sei mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario con la seconda dose.
- **Due dosi + guarigione:** il green pass ha validità **illimitata** a decorrere dall'avvenuta guarigione.
- **Tre dosi:** il green pass ha validità **illimitata** a far data dalla dose di richiamo (booster).
- **Tre dosi + guarigione:** il green pass ha validità **illimitata** a decorrere dall'avvenuta guarigione.
- **Guarigione + una dose + booster:** il green pass ha validità **illimitata** a far data dalla dose di richiamo (booster).
- **Una dose + guarigione + booster:** il green pass ha validità **illimitata** a far data dalla dose di richiamo (booster).
- **Guarigione + una dose + guarigione dopo un nuovo contagio:** il green pass ha validità **illimitata** a decorrere dalla seconda guarigione.
- **Guarigione:** il green pass ha validità di **sei mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione.
- **Guarigione + una dose:** il green pass ha validità di **sei mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario con una sola dose.
- **Una dose + guarigione:** il green pass ha validità di **sei mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione.
- **Guariti, un'avvertenza:** il ciclo vaccinale primario viene considerato **completato** con una sola dose se questa è stata somministrata **dopo la guarigione**, oppure se l'accertata **positività** al Covid è avvenuta **oltre il quattordicesimo giorno** dalla

somministrazione della prima dose. Se invece il contagio è avvenuto entro il 14esimo giorno dalla prima somministrazione, è indicato il completamento del ciclo vaccinale con una **seconda dose** da effettuare entro sei mesi (180 giorni) dall'accertata positività. Nel frattempo si ottiene comunque il green pass per avvenuta guarigione, che ha validità appunto di 6 mesi.

L'articolo 4 del decreto in oggetto, dispone che restrizioni previste per la cosiddetta "zona rossa", non si applicano alle persone in possesso della certificazione verde rafforzata.

Trasporto scolastico dedicato

- Secondo quanto previsto dall'art.5 comma 2 del decreto in oggetto, a decorrere dal 05 febbraio e fino al 31 marzo 2022 agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado e' consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, ovvero senza GREEN PASS, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Gestione dei contatti stretti (ad alto rischio) in ambito extrascolastico

- Circolare del Ministero della salute n.9498 del 04 febbraio 2022 (Allegato 4)

Ordinanza Ministero della Salute 04 febbraio 2022

- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e **Toscana** continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. «**zona gialla**», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Secondo quanto previsto all'articolo 6 comma 6 del decreto in oggetto, sono ridefinite le misure didattiche e sanitarie disposte con le norme vigenti in data antecedente il 05 febbraio, nel modo che segue. Tutte le disposizioni di seguito riportate, s'intendono valide per gli alunni non positivi al Covid-19.

Infanzia Braccagni sezione A: rientra in presenza lunedì 07 febbraio;

Infanzia Buriano: rientra in presenza lunedì 07 febbraio;

Infanzia Marina sezione A: rientra in presenza lunedì 07 febbraio;

Infanzia Castiglione sezione A: rientra in presenza lunedì 07 febbraio;

Primaria Buriano: rientrano in presenza lunedì 07 febbraio tutti gli alunni, indossando mascherina FFP2 fino al 10 febbraio; gli alunni in quarantena con le norme vigenti in data antecedente il 05 febbraio, rientrano in presenza lunedì 07 febbraio con tampone negativo;

Primaria Castiglione

- 1 B: rientrano in presenza lunedì 07 febbraio tutti gli alunni, indossando mascherina FFP2 fino al 07 febbraio; gli alunni in quarantena con le norme vigenti in data antecedente il 05 febbraio, rientrano in presenza lunedì 07 febbraio con tampone negativo;
- 2 B: rientrano in presenza lunedì 07 febbraio tutti gli alunni, indossando mascherina FFP2 fino al 11 febbraio;
- 3 B: rientrano in presenza lunedì 07 febbraio tutti gli alunni, indossando mascherina FFP2 fino al 11 febbraio;
- 5 B: rientrano in presenza lunedì 07 febbraio tutti gli alunni, indossando mascherina FFP2 fino al 10 febbraio;

Primaria Marina

- 4A: proseguono in presenza tutti gli alunni, indossando mascherina FFP2 fino al 11 febbraio;

Secondaria Castiglione d.P.

- 2A: rientra tutta la classe in presenza lunedì 07 febbraio e si applica quanto previsto con due o più casi di positività; gli alunni non in presenza e in quarantena di 10 giorni sulla base delle norme vigenti in data antecedente il 05 febbraio, possono rientrare in presenza lunedì 7 febbraio con tampone negativo. Tutti gli alunni indossano la mascherina FFP2 fino al 10 febbraio.

Secondaria Marina

- 2A: rientra tutta la classe in presenza lunedì 07 febbraio e si applica quanto previsto con due o più casi di positività; gli alunni della classe per i quali si applica il regime sanitario di autosorveglianza, indossano la mascherina FFP2 fino al 10 febbraio; gli alunni della classe per i quali non si applica il regime sanitario di autosorveglianza, rientrano in presenza lunedì 07 febbraio con tampone negativo e indossano la mascherina FFP2 fino al 10 febbraio.
- 3A: rientra tutta la classe in presenza lunedì 07 febbraio e si applica quanto previsto con due o più casi di positività; gli alunni della classe per i quali si applica il regime sanitario di autosorveglianza, indossano la mascherina FFP2 fino al 07 febbraio; gli alunni della classe per i quali non si applica il regime sanitario di autosorveglianza, rientrano in presenza lunedì 07 febbraio con tampone negativo e indossano la mascherina FFP2 fino al 07 febbraio.

Successivamente alla presente, seguiranno successive comunicazioni relative alle modalità operative di verifica delle condizioni sanitarie per la frequenza in presenza (primaria e secondaria), e per la verifica dell'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, ove previsto per la riammissione a scuola.

Cordiali saluti

Castiglione della Pescaia, 06/02/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Salvatore Costarella

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA